

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GHemme



L. R. 29 novembre 1999 n. 28
D.C.R. n. 59 – 10831 del 24/3/2006

**“DISCIPLINA SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL
COMMERCIO IN PIEMONTE”**

IL SINDACO:

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER
L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
IN SEDE FISSA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazzale Europa - 10044 Pianezza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianni Bertolotto".

Norme sul procedimento

COMUNE DI GHEMME



CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

**AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL TESTO COORDINATO DELLA
D.C.R. 191-43016 DEL 20 NOVEMBRE 2012**

NORME SUL PROCEDIMENTO

SOTRECO

INDICE

Articolo 1 – Definizioni.....	1
Articolo 2 – Regimi giuridici e modulistica.....	1
Articolo 3 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per gli esercizi di vicinato.....	2
Articolo 4 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato.....	3
Articolo 5 – Procedimenti di correlazione per gli esercizi di vicinato	3
Articolo 6 – Norme sul procedimento relativo alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita art. 8 comma 4 D. Lgs. 114/98 s.m.i.	3
Articolo 7 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le medie strutture di vendita	4
Articolo 8 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le medie strutture di vendita	5
Articolo 9 – Procedimenti di correlazione per le medie strutture di vendita	5
Articolo 10 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	6
Articolo 11 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le grandi strutture di vendita	7
Articolo 12 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le grandi strutture di vendita	8
Articolo 13 – Strumenti urbanistici particolareggiati	8
Articolo 14 – Disposizioni comuni	9
Articolo 15 – Proroghe della validità dell'autorizzazione per le medie e per le grandi strutture di vendita	9
Articolo 16 – Forme particolari di commercio	10
Articolo 17 – Superfici di vendita annesse alle attività produttive	10
Articolo 18 – Comunicazione di avvio del procedimento	11
Articolo 19 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento	11
Articolo 20 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.....	12
Articolo 21 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. ..	12
Articolo 22 – Norme finali	13

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n. 563-13414, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2003, n. 347-42514, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 24 marzo 2006, n. 59-10831, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 20 novembre 2012, n. 191-43016, “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa”, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri**” i criteri relativi all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; per “**Norme**” le presenti norme per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi di vicinato; per “**Tabella A**” l’allegato al D. Lgs. 222 del 25 novembre 2016.

Articolo 2 – Regimi giuridici e modulistica

1. I regimi amministrativi a cui sono sottoposte le vicende giuridico amministrative relative agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita e alle grandi strutture di vendita sono disciplinati nella Tabella A allegata al D. Lgs. 222 del 25 novembre 2016, e sono così definiti:
 - Autorizzazione o autorizzazione più SCIA, SCIA unica o comunicazione: l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio di un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso;
 - SCIA e SCIA unica: l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata alla data della presentazione della segnalazione al SUAP;
 - SCIA condizionata: l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive;
 - Comunicazione e comunicazione unica: producono effetto con la presentazione al SUAP.
2. Deve essere utilizzata la modulistica unificata e standardizzata, integrata dalla Regione Piemonte con gli specifici adeguamenti regionali,

in materia di attività commerciali con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Articolo 3 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per gli esercizi di vicinato

1. Nei casi in cui la Tabella A e/o gli Indirizzi regionali prevedono la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente a cui il SUAP ha inoltrato la pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritieri o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
2. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.
4. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 4 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato

1. Nei casi in cui la tabella A prevede l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Articolo 5– Procedimenti di correlazione per gli esercizi di vicinato

1. Il procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 114/98 non è obbligatorio che sia contestuale a quelli abilitativi di carattere urbanistico – edilizio.
2. Nel caso in cui l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a titoli abilitativi, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 114/98 va presentata nel momento in cui sia possibile dichiarare la conformità urbanistica ed edilizia dei locali.

Articolo 6 – Norme sul procedimento relativo alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita art. 8 comma 4 D. Lgs. 114/98 s.m.i.

1. Le istanze per ottenere l'autorizzazione per una media struttura di vendita, per i casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento su domanda degli Uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del procedimento, entro in termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l'autorizzazione o comunica il provvedimento di diniego.
4. È prevista la formazione del silenzio assenso.
5. Nel caso in cui le istanze presentate per l'attivazione o l'ampliamento di una media struttura di vendita richiedano l'applicazione dell'art. 16 degli Indirizzi regionali in quanto riguardanti una superficie di vendita superiore a quanto indicato nella tabella di compatibilità di cui all'art. 13 delle Norme di Attuazione dei Criteri di programmazione, si applica, per quanto compatibile, la apposita Delibera di Giunta Regionale del 01 marzo 2000, n. 43-29533 e s.m.i.
6. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 relative alla Conferenza di Servizi.

Articolo 7 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le medie strutture di vendita

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A in cui è prevista la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritieri o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
2. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti-

vità e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.
4. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 8 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le medie strutture di vendita

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A prevedono l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Articolo 9 – Procedimenti di correlazione per le medie strutture di vendita

1. Ai sensi del disposto dell'art. 26 commi 6 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D. Lgs. 114/98, e di quanto stabilito nell'Allegato alla Delibera della giunta Regionale del 31 gennaio 2005, n. 64 – 14903, punto 4, il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura, al trasferimento di sede e alla variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, e del titolo abilitativo edilizio deve avvenire contestualmente nel caso di interventi con superficie linda di calpestio non superiore a 4.000 mq. e superficie di vendita non superiore a 2.500 mq; negli altri casi il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale oltre che degli atti di assenso di natura urbanistica secondo le disposizioni di cui all'art. 26.

2. Nel caso in cui l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la richiesta di pratiche edilizie, alla richiesta di autorizzazione commerciale di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 114/98 o di segnalazione certificata di inizio attività, va allegata la documentazione per ottenere i titoli necessari di tipo urbanistico e edilizio in base alla vigente legislazione.
3. Nel caso in cui la autorizzazione commerciale per l'apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita di una media struttura sia richiesta in locali o aree oggetto dell'applicazione della legge 106/2011, il procedimento amministrativo relativo al rilascio della autorizzazione è subordinato alla approvazione della delibera del Consiglio Comunale prevista per l'applicazione della citata legge.
4. In nessun caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla apertura, al trasferimento di sede e alla variazione della superficie di vendita di una media struttura deve essere subordinato al rilascio del certificato di agibilità o di collaudo delle opere richieste. L'inizio dell'attività commerciale non potrà comunque avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità o di eventuale collaudo delle opere richieste.

Articolo 10 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita

1. Le istanze per ottenere l'autorizzazione per una grande struttura di vendita, per i casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali, sono presentate al SUAP secondo i disposti di cui all'allegato A alla DGR 1/3/2000 n. 43-19533.
2. In relazione alle disposizioni concernenti il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, approvate con Deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo 2000, n. 43-19533, le medesime s'intendono qui richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. In caso di centri commerciali di grande dimensione, il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per il centro commerciale e per i singoli negozi, sulla base della deliberazione della Conferenza di Servizi, entro 30 giorni dalla data della deliberazione medesima.

Articolo 11 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le grandi strutture di vendita

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A in cui è prevista la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritieri o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
2. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.
4. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 12 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le grandi strutture di vendita

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A che prevedono l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Articolo 13 – Strumenti urbanistici particolareggiati

1. Nel caso in cui l'intervento edilizio a destinazione commerciale necessiti di preventivo Strumento Urbanistico Esecutivo (P.P., P.E.E.P., P. di R., P.E.C., P.I.R.U., ecc.), oltre alla documentazione richiesta per l'esame dello stesso, è necessario presentare da parte dell'interessato una relazione che dimostri la compatibilità delle tipologie distributive previste rispetto alla specifica programmazione comunale e regionale.
2. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di medie o grandi strutture di vendita previste dai suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi potrà essere presentata solo dopo la approvazione dello strumento stesso.
3. Ai sensi del disposto dell'art. 26 commi 6 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D. Lgs. 114/98, e di quanto stabilito nell'Allegato alla Delibera della giunta Regionale del 31 gennaio 2005, n. 64 – 14903, punto 4, il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura, al trasferimento di sede e alla variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, e della concessione edilizia deve avvenire contestualmente nel caso di interventi con superficie lorda di calpestio non superiore a 4.000 mq. e superficie di vendita non superiore a 1.500 o 2.500 mq rispettivamente nei Comuni con meno o più di 10.000 abitanti; negli altri casi il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo art. 26.
4. Nel caso in cui la autorizzazione commerciale per l'apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita di una grande struttura sia richiesta in locali o aree oggetto dell'applicazione della legge 106/2011, la presentazione della domanda relativa al rilascio della autorizzazione è subordinata all'approvazione della delibera del Consiglio Comunale prevista per il cambio di destinazione d'uso.

Articolo 14 – Disposizioni comuni

1. La correlazione dei procedimenti urbanistico – edilizi e commerciali, di cui alle presenti norme, comporta necessariamente che il permesso a costruire o l’ autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all’apertura, al trasferimento di sede, alla variazione della superficie di vendita, alla modifica o all’aggiunta di un settore merceologico di una media o grande struttura, non possa mai essere rilasciato prima di quella commerciale, bensì contestualmente, ovvero nei casi espressamente previsti per le grandi strutture, successivamente.
2. La modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali insieme agli allegati previsti dalla normativa deve essere presentata attraverso la modalità telematica adottata dal SUAP.
3. In caso di vendita di prodotti alimentari, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare dell’impresa individuale o al legale rappresentante della società oppure ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
4. Nel caso in cui la istanza presentata riguardi un centro commerciale di medie o di grande dimensione, identificato ai sensi dell’art. 6 degli Indirizzi regionali, il soggetto richiedente può essere un promotore che, ai soli fini della presentazione della domanda stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010. Prima del rilascio dell’autorizzazione, è possibile sostituire il soggetto promotore richiedente con altro o altri da lui indicati, che possiedano i necessari requisiti, senza che questo costituisca subingresso.

Articolo 15 – Proroghe della validità dell’autorizzazione per le medie e per le grandi strutture di vendita

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 114/98, la proroga del termine per l’attivazione di una media o grande struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo che deve pervenire al SUAP, utilizzando la modalità telematica adottata dallo stesso, entro e non oltre un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione in caso di medie strutture e di due anni in caso di grandi strutture.
2. Non si terrà conto di altre o diverse modalità di invio dell’istanza.
3. La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo, che non deve essere comunque imputabile al soggetto interessato, e deve essere debitamente documentata sotto l’aspetto tecnico, se necessario.

4. Il responsabile del Procedimento sentiti gli uffici e i servizi interessati deve fornire risposta all'interessato, indicando i motivi che la sorreggono ed il termine per l'attivazione dell'esercizio.

Articolo 16 – Forme particolari di commercio

1. Le erboristerie, nel caso in cui vendano prodotti alimentari, sono da considerarsi esercizi di carattere misto e, pertanto, il soggetto che intenda esercitare la suddetta attività deve essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o di distribuzione di carburanti e non può essere ceduta o comunque trasferita separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.
3. Le attività di vendita di giornali e riviste rimangono assoggettate alla normativa di settore che fa capo al D. Lgs. 170/2001 s.m.i.
4. L'attività di vendita di mangimi e prodotti alimentari per animali è da considerarsi di carattere extra alimentare, e pertanto il soggetto che intenda esercitare la vendita di mangimi e prodotti alimentari per animali non deve essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari (risoluzione MISE n. 155938 del 18/08/2011).
5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini di promuovere i prodotti posti in vendita nell'esercizio.

Articolo 17 – Superfici di vendita annesse alle attività produttive

1. Gli esercizi di vicinato, così come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., possono insediarsi su tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dal P.R.G.C.
2. Nelle zone in cui il P.R.G.C. assegna la destinazione produttiva, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, degli Indirizzi Regionali, è consentita la vendita dei soli prodotti oggetto della attività produttiva, industriale o artigianale, su di una superficie di vendita non superiore ai 150 mq, ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Sono altresì

compatibili con l'uso produttivo le superfici di vendita al minuto di stretta pertinenza di attività di artigianato di servizio e/o di attività commerciali all'ingrosso. La superficie utile linda (SUL) destinabile a locali di vendita al minuto non potrà superare il 30% della SUL complessiva dell'attività di artigianato di servizio e/o di attività commerciali all'ingrosso e comunque con il limite massimo di 150 mq.

3. Nel caso di vendita nei locali di produzione da parte di aziende produttrici o artigianali o di commercio all'ingrosso di cui al comma precedente, non è necessario procedere al cambio di destinazione d'uso da industriale/ artigianale a commerciale dello spazio destinato alla vendita al dettaglio.

Articolo 18 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo successivo, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 19 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3 deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 20 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Articolo 21 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni.

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 19, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 18. Nel caso di presentazione di istanze convergenti si farà riferimento alla data-ora di ricevimento della PEC e/o dell'istanza nel sistema tele-

matico del SUAP. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti solo nel caso in cui sia rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1 della legge 241/90 e s.m.i., decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Articolo 22 – Norme finali

1. Per quanto non espresso nelle presenti Norme si applicano, per quanto compatibile, gli Indirizzi regionali, la L. R. 28/99 e s.m.i., il D. Lgs. 114/98 e s.m.i., la L. 241/90 e s.m.i., il D.P.R. 160/10 e s.m.i. e il D. Lgs. 222/16.